



QUESTURA DI ROMA  
Ufficio Immigrazione

Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria

Tel 06.65002809 – fax 06.65854222

[cpt.pontegaleria.rm@poliziadistato.it](mailto:cpt.pontegaleria.rm@poliziadistato.it)

IMM./A12/2024

Roma, 15 maggio 2024

**OGGETTO:** Nota ASGI - Segnalazione e richiesta di chiarimenti prassi rimpatrio prima dello scadere dei termini per il ricorso giurisdizionale presso il C.P.R. di Roma Ponte Galeria

ALL'ASSOCIAZIONE PER STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE  
c.a. Avv. Giulia Crescini

ROMA

E,p.c  
AL MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
SERVIZIO IMMIGRAZIONE

ROMA

In riscontro alla nota del 6 maggio u.s. di codesta associazione relativa all'oggetto indicato si rappresenta quanto segue.

Come noto, in materia di asilo politico l'art. 32 comma 4 d.lgs. n.25/2008 sancisce il diritto per il richiedente asilo - destinatario di una decisione di rigetto a vario titolo della domanda di protezione internazionale - di permanere sul territorio nazionale sino al decorso dei termini di legge per la presentazione del gravame proposto avverso il provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale competente.

L'art. 35-bis comma 3, nella sua nuova formulazione, prevede altresì che la presentazione del ricorso non sospenda automaticamente l'esecuzione del rimpatrio qualora, tra gli altri casi, il richiedente asilo sia trattenuto in un centro di permanenza per rimpatri. In tale ipotesi l'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto può comunque essere sospesa mediante proposizione di istanza cautelare per gravi e circostanziati motivi di cui al comma 4.

Tuttavia ai sensi del successivo comma 5 dell'art.35-bis, l'effetto sospensivo del ricorso o l'istanza cautelare non si realizza se si tratta di decisione della Commissione che respinge o dichiara inammissibile la seconda domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 29-bis.

Alla luce del quadro normativo delineato, esclusivamente al momento dell'inutile decorso del termine di impugnazione o della definizione con rigetto dell'eventuale procedimento giurisdizionale instauratosi a seguito della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n.25/2008, è possibile procedere all'esecuzione del rimpatrio.

Ciò premesso, si conferma che questo Ufficio si attiene alla scrupolosa osservanza della normativa dettata in materia, procedendo al rimpatrio al decorso dei termini di legge per l'impugnazione o all'esito della decisione sul ricorso presentato dal ricorrente, qualora non trattasi delle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 35-bis d.lgs. n.25/2008.

Nello specifico l'episodio riportato a titolo di esempio nella nota di codesta associazione, riguardante un cittadino di nazionalità tunisina, è da ricondursi ad un errato conteggio del termine di 15 giorni decorrente dal 22 aprile u.s.

Si rappresenta che ad ogni modo il rimpatrio del cittadino tunisino di cui si discorre non è stato portato ad esecuzione. Lo stesso era stato infatti accompagnato dal C.P.R. di Roma presso l'aeroporto di Fiumicino, congiuntamente ad altri cittadini tunisini da rimpatriare e provenienti da altre questure, e da lì imbarcato alla volta dello scalo aereo di Palermo, per sostenere l'intervista a fini di identificazione con il Consolo della Tunisia.

Dopo la segnalazione ricevuta via pec dal difensore nominato, avvedutosi dell'irregolarità, questo Ufficio ha provveduto immediatamente ad interrompere l'esecuzione del rimpatrio del cittadino tunisino, facendo richiesta di trasferimento presso il C.P.R. disponibile più vicino, quello di Caltanissetta – Piana del Lago, essendo ancora in essere i termini per il trattenimento.

Si ritiene opportuno proseguire in un'attenta attività di controllo sulle procedure di rimpatrio affinché queste avvengano nel rispetto della normativa vigente.

D'ORDINE DEL QUESTORE

p. IL DIRIGENTE

S. Malgaroli

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL C.P.R.

Comm. Capo della Polizia di Stato

Dr. FRANCESCO GIOVANNANGELO